

STATUTO

GIARDINO D'INFANZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRAVINA DI CATANIA CT VIA
FRATELLI BANDIERA 8

Numero REA: CT - 307884

Codice fiscale: 04618170874

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-07-2008 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'Atto N.16754 Della Raccolta

STATUTO SOCIALE

TITOLO I: TIPO - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) - La società si conforma secondo il tipo di cooperativa, a mutualità prevalente e procede sotto la denominazione "GIARDINO D'INFANZIA Società Cooperativa Sociale".

Art.2) - La società ha sede nel Comune di Gravina di Catania, all'indirizzo risultante presso il Registro delle Imprese.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo nell'ambito del Comune sopra indicato, con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato al deposito delle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato.

La società potrà istituire o sopprimere, nei modi consentiti dalla legge, sedi secondarie con o senza stabile rappresentanza, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3) - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7)

	dell'art. 2484 Codice Civile nonchè negli altri casi previsti	
	dalla legge.	
	TITOLO II: SCOPO - OGGETTO	
	Art.4) - La cooperativa, retta secondo i principi e le discipli-	
	ne della mutualità e della solidarietà, non persegue fini	
	speculativi o di lucro ma intende perseguire l'interesse ge-	
	nerale della comunità alla promozione umana ed all'integra-	
	zione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	educativi, con particolare riferimento e in conformità al	
	dettato dell'art.1 lettera a) della legge 8 novembre 1991	
	n.381 ed in conformità agli standards previsti per l'espleta-	
	mento delle attività socio-educative sotto riportate.	
	Nel contempo la cooperativa intende far partecipi i soci dei	
	benefici della mutualità e della cooperazione applicandone i	
	metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della	
	libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affer-	
	mazione, essa comunque é impegnata; pertanto la cooperativa	
	opererà con l'esclusione di ogni finalità speculativa secondo	
	le norme di legge richiamate nel presente statuto.	
	La cooperativa si propone, altresì, gli scopi:	
	- di migliorare le condizioni materiali e morali dei propri	
	soci, favorendone con ogni mezzo l'istruzione professionale e	
	stimolandone lo spirito di previdenza e di risparmio;	
	- di collaborare allo sviluppo e alla propaganda del movimen-	
	to cooperativo e mutualistico;	

	- di fornire ai soci nuove occasioni di lavoro, (per quanto	
	possibile) a condizioni migliori di quelle offerte dal merca-	
	to del lavoro per i soci.	
	La società potrà comunque avvalersi, nei limiti previsti dal-	
	la legge per le cooperative sociali a mutualità prevalente,	
	della collaborazione autonoma o subordinata di lavoratori non	
	soci.	
	La tutela dei soci cooperatori verrà esercitata dalla Coope-	
	rativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito	
	delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regola-	
	menti Interni.	
	I soci lavoratori della Cooperativa:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le proprie capacità professionali in	
	relazione al tipo e alla qualità dell'attività svolta nonché	
	alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro necessa-	
	rie alla cooperativa stessa.	

	Il socio lavoratore stabilisce (con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo)	
	un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordi-	
	nata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contri-	
	buisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dal-	
	l'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma de-	
	rivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e	
	tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti	
	dalla legge, nonchè, in quanto compatibili con la posizione	
	del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra	
	fonte. Si applica in ogni caso la Legge 3 Aprile 2001, n. 142.	
	Art.5) - La Cooperativa si propone di perseguire gli scopi	
	sopra riferiti promuovendo ed esercitando le seguenti atti-	
	vità economiche:	
	- Gestione di scuole superiori, medie, elementari, materne e	
	di asili nido;	
	- Gestione e/o realizzazione di spazi per l'infanzia quali	
	ludoteche, aree verdi attrezzate, parchi gioco, giardini	
	d'infanzia, centri ricreativi cittadini (estivi e non), luo-	
	ghi in cui i bambini possano ricevere gli stimoli necessari	
	allo sviluppo della loro personalità;	
	- Promozione, organizzazione e gestione di servizi di tra-	
	sporto per la frequenza di asili nidi e delle scuole di ogni	
	ordine e grado e dei corsi di formazione professionale;	
	- Promozione e gestione di tutti i servizi di interesse so-	

	ciale, culturale, formativo e ricreativo, comunque utili alla	
	crescita e alla formazione del bambino e di appoggio alla fa-	
	miglia e curare la collaborazione, lo scambio di esperienza e	
	l'adesione a organismi associativi aventi scopi analoghi;	
	- Attività di animazione culturale;	
	- Collaborazione con gli enti pubblici, con le associazioni e	
	con i privati per lo sviluppo delle attività ludiche, rivolte	
	al piacere gratuito, all'educazione e alla formazione, alle	
	attività di sviluppo turistico e locale;	
	- Curare la gestione di centri di ospitalità per gruppi ed	
	organizzare attività per il tempo libero;	
	- Promuovere e gestire iniziative per la formazione culturale	
	dei giovani nonché centri di incontro per le attività cultu-	
	rali, ricreative ed occupazionali.	
	Le superiori attività saranno realizzate anche con il patro-	
	cinio, con i contributi e la collaborazione della Comunità	
	Europea, della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri inte-	
	ressati, della Regione Siciliana, delle Provincie, dei Comu-	
	ni, degli Istituti universitari del settore, delle ASL e de-	
	gli organismi scientifici e non, nazionali ed internazionali	
	interessati agli scopi di cui sopra.	
	La Cooperativa potrà altresì procedere alla costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale ed all'adozione di procedure	
	di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	

7 di 35

	nanziarie reputate necessarie o utili per il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale;	
	La società potrà accedere a tutte le forme di benefici ed a-	
	gevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra	
	natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comu-	
	nitarie attuali e future.	
	Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel	
	pieno rispetto delle normative vigenti in materia, solo dopo	
	avere ottenuto le eventuali necessaria autorizzazione e/o i-	
	scrizione in appositi albi, elenchi o registri (ordinari e	
	speciali), con le modalità previste dalla Legge e con l'even-	
	tuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi	
	gli specifici requisiti professionali richiesti dalla Legge.	
	TITOLO III: SOCI	
	Art.6) - Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non	
	può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge nè supe-	
	riore al numero massimo consentito dalla legge affinché la	
	cooperativa possa essere regolata dalle norme dettate in tema	
	di società a responsabilità limitata.	
	Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovrann-	
	no essere non meno di tre e tutti persone fisiche; se succes-	
	sivamente alla costituzione il numero dei soci diviene infe-	
	riore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere inte-	
	grato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la	
	società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	

	Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi	
	che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che eserci-	
	tino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Coo-	
	perativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, at-	
	titudine e specializzazione professionale, possano partecipa-	
	re direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente	
	cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in nu-	
	mero strettamente necessario al buon funzionamento della Coo-	
	perativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della coopera-	
	tiva.	
	Oltre ai soci sopra riferiti possono essere ammessi soci vo-	
	lontari che prestano la propria attività gratuitamente; que-	
	sti saranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed	
	il loro numero non potrà comunque superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. Il trattamento economico dei soci vo-	
	lontari sarà quello stabilito dalla Legge.	
	Art.7) - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presen-	
	tare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguen-	
	ti dati ed elementi:	
	a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nasci-	
	ta, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto di-	

	verso: denominazione sociale, sede, codice fiscale, nominati-	
	vo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione;	
	b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva at-	
	tività svolta;	
	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere il	
	cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà supe-	
	rare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod. civ.;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regola-	
	menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	
	Sociali.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del-	
	l'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deli-	
	berazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	
	to e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dal-	
	l'organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il so-	
	prapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dagli amministrato-	
	ri. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere moti-	
	vata e comunicata con sollecitudine agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	

	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	In caso di diniego, la domanda potrà essere rinnovata. In tal	
	caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano	
	stati effettuati i versamenti dovuti dal nuovo ammesso.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	
	Art.8) - I soci ammessi sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo articolo 21;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa,	
	secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel re-	
	golamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall' assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'arti-	
	colo 2528 Codice Civile.	
	Art.9) - E' fatto divieto ai soci di associarsi contempora-	

	neamente ad altre cooperative o società che perseguono iden-	
	tici scopi sociali o che comunque esplichino attività concor-	
	rente, salva espressa autorizzazione da parte dell'assemblea	
	dei soci, sentito l'organo amministrativo.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza	
	con la cooperativa, nonchè svolgere attività concorrenti in	
	proprio, salva sempre l'autorizzazione di cui sopra.	
	TITOLO IV: RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Art.10) - La qualità di socio si perde per recesso, decaden-	
	za, esclusione, per causa di morte o scioglimento della per-	
	sona giuridica socia.	
	Art.11) - I soci, possono recedere dalla società nei casi	
	previsti dalla legge, nonchè ove abbiano perduto i requisiti	
	per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di	
	trasferimento. Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legitti-	
	mino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della	
	dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso l'organo am-	
	ministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre oppo-	
	sizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	

	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfe-	
	zionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero	
	dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	Art.12) - La decadenza è pronunciata dall'organo amministra-	
	tivo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falli-	
	ti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver di-	
	ritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di soprav-	
	venuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai	
	lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della coopera-	
	tiva, l'Assemblea ha facoltà di escludere la decadenza per i	
	soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o	
	che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fis-	
	sando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del	
	rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitata-	
	mente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione	
	al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	Art.13) - L'esclusione sarà deliberata dall'organo ammini-	
	strativo nei confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni deri-	

	vanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti e	
	dalle deliberazioni ritualmente adottate dall'assemblea dei	
	soci o dal rapporto mutualistico.	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art.	
	2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pa-	
	gamento da parte dell'organo amministrativo.	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o perdita dei	
	requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice	
	civile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazio-	
	ne della prestazione di lavoro di cui all'articolo 8 lettera	
	c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio	
	può proporre opposizione al Tribunale competente per territo-	
	rio entro sessanta giorni dalla comunicazione.	
	In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dal-	
	l'annotazione nel libro dei soci.	
	Art.14) - Le deliberazioni adottate in materia di decadenza	
	ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante rac-	

	comandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste	
	di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da	
	parte della Cooperativa.	
	Art.15) - I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltan-	
	to il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effe-	
	tivamente versato a cui aggiungere l'eventuale sovrapprezzo	
	pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove	
	versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui	
	alle lettere d) ed e) dell'articolo 23 del presente statuto e	
	decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione	
	alle quote possedute, sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verifica-	
	to il tutto, comunque, nell'assoluto rispetto della procedura	
	e delle modalità stabilite dalla Legge per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spet-	
	tante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scade-	
	re dei centottanta giorni successivi alla approvazione del	
	bilancio. In ogni caso (e sempre nel rispetto delle modalità	
	e dei limiti previsti dalla Legge) l'organo amministrativo	
	potrà, quando vi sia fondato motivo di garantire la società	
	ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la corre-	
	sponsione dei relativi interessi legali, entro il termine	

	massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilan-	
	cio.	
	Art.16) - In caso di morte del socio il diritto degli eredi	
	al rimborso della quota da lui effettivamente versate si ma-	
	tura, nella misura e con le modalità previste nel precedente	
	articolo 15, allo scadere dei centottanta giorni successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte. Gli eredi del socio defun-	
	to, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di suben-	
	trare nella partecipazione al socio defunto e in caso di plu-	
	ralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune.	
	L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro ses-	
	santa giorni dalla richiesta.	
	Art.17) - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi	
	del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il	
	rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centot-	
	tanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli	
	15 e 16.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documenta-	
	zione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovan-	
	ti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la no-	
	mina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devo-	

	lute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la so-	
	cietà per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre	
	dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della	
	quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato	
	di insolvenza della società.	
	TITOLO V: TRATTAMENTO DEI SOCI	
	Art.18) - Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di pa-	
	rità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio quale 'lavoratore associato', la disciplina della presta-	
	zione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed	
	i rapporti tra la società ed i soci in genere sono regolate	
	da appositi regolamenti, che non possono essere deteriori ri-	
	spetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti colletti-	
	vi di categoria in quanto applicabili, e che determinano i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la società ed i soci.	
	I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti	
	dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Art.19) - I regolamenti di cui all'articolo precedente, salva	
	l'osservanza dei limiti inderogabili previsti dalla Legge,	
	possono prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione	

	del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamen-	
	te in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di	
	necessità di ridimensionamento definitivo degli organici del-	
	la cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale	
	il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi conti-	
	nuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeter-	
	minato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di	
	cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza	
	per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di	
	nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso	
	in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contrat-	
	to, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'as-	
	sunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di ap-	
	palti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori	
	in quanto applicabili.	
	TITOLO VI: PATRIMONIO SOCIALE	
	Art.20) - Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un nume-	
	ro illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro	
	500,00 (cinquecento). Nessun socio potrà possedere un numero	
	di quote il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti	
	dalla legge;	

	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci cooperatori.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.	
	Art.21) - La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versata in più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste	

	dal codice civile.	
	Art.22) - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore del-	
	la cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del me-	
	desimo.	
	Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con ef-	
	fetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo am-	
	ministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	

	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al tribunale.	
	Art.23) - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicem-	
	bre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'orga-	
	no amministrativo provvede alla redazione del bilancio e de-	
	gli eventuali allegati previsti dalla legge, il tutto da com-	
	pilarsi con criteri di oculata prudenza nel rispetto delle	
	norme inderogabili e redige la relativa relazione indicando	
	specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in con-	
	formità con il carattere cooperativo della società, nonché	
	quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi	
	pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme even-	
	tualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economi-	
	co.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	tura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibi-	
	le tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del-	
	la società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e	
	per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre	

	1977, n. 904;	
	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge, alla costituzione e all'incremento del fondo mutuali-	
	stico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bi-	
	lancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della va-	
	riazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dal-	
	l'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo cor-	
	rispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi	
	sono stati prodotti in alternativa a ciò, l'organo ammini-	
	strativo potrà acquistare o rimborsare quote della società	
	con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti all'art.	
	2529 c. c.;	
	e) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori,	
	nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio e nel tassativo rispetto delle previsioni del 3°	
	comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'ar-	
	ticolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approva-	

	zione del regolamento relativo alla concessione di appalti a	
	Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzio-	
	ne dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubbli-	
	ci);	
	f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a sco-	
	pi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che ap-	
	prova il bilancio.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla de-	
	stinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f) che la tota-	
	lità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla let-	
	tera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla let-	
	tera a) o, fatto salvo in tal caso anche quanto indicato alla	
	lettera a), a quello previsto dalla lettera f).	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determina-	
	to dalla media ponderata delle percentuali relative alle pre-	
	stazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società,	
	nonchè alle acquisizioni effettuate dai soci nella società,	
	comunque nel rispetto dell'art. 2545-sexies c.c.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel	
	bilancio ai sensi dell'art. 2545-sexies comma 2, c.c. come	
	costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio so-	

	ciale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società	
	rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci	
	(positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle	
	transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Ac-	
	certati i ristorni, l'assemblea dei soci potrà deliberare (in	
	caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio in	
	alternativa:	
	1) mediante distribuzione in denaro o in natura;	
	2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;	
	3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emis-	
	sione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al	
	dettato legislativo.	
	TITOLO VII: ORGANI SOCIALI	
	Art.24) - Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua	
	nomina nonostante la non obbligatorietà.	
	- ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art.25) - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi me-	
	diante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo di	
	convocazione (presso la sede sociale o altrove, purchè in I-	
	talia), la data della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata n prima del giorno successivo alla prima,	

	da trasmettersi a mezzo raccomandata (anche a mano) con avvi-	
	so o ricevuta di ricevimento, da spedirsi almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione può	
	essere effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche con	
	altri mezzi (telefax, E-mail) sempre che sia provato che il	
	socio ne abbia avuto ricezione.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e se tut-	
	ti i componenti dell'organo amministrativo e tutti i sindaci	
	effettivi, se nominati, siano presenti o siano stati informa-	
	ti dell'adunanza.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	
	a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qua-	
	lunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere	
	fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	Art.26) - L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo u-	
	tile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli eventuali emolumenti da corri-	
	spondere ai componenti dell'organo amministrativo, per la lo-	
	ro attività collegiale; determina la retribuzione annuale dei	
	sindaci (per l'intera durata del loro incarico) in occasione	
	della relativa nomina;	

	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	Statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità dei componenti dell'organo	
	amministrativo e dei Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto	
	o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.	
	L'assemblea delibera altresì sulle modificazioni dell'atto	
	costitutivo e dello statuto sociale, sullo scioglimento an-	
	ticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liqui-	
	datori.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno, per l'approvazione	
	del bilancio dell'esercizio precedente, entro i centoventi	
	giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Tale	
	termine può essere aumentato (a non più di centoottanta gior-	
	ni dalla detta chiusura) qualora la società sia tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato e lo richiedono particola-	
	ri esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della so-	
	cietà; in tali casi l'organo amministrativo segnalerà nella	
	relazione di cui all'art.2428 c.c. le ragioni della dilazione.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo ammini-	
	strativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per i-	
	scritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Col-	
	legio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	

	venti giorni dalla data della richiesta.	
	Le proposte di delibera oggetto della futura assemblea, con	
	particolare riferimento al progetto di bilancio, devono es-	
	sere illustrate dall'organo amministrativo nel modo più sem-	
	plice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni	
	antercedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discu-	
	terli.	
	Art.27) - L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno	
	la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti; per deliberare modifica-	
	zioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, lo scio-	
	glimento anticipato della cooperativa e la nomina dei liqui-	
	datori e negli altri casi dalla Legge o dal presente Statuto	
	sociale a questi equiparati, occorrerà però in ogni caso il	
	voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioran-	
	za dei voti spettanti ai soci.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano o per appello nominale, comunque sempre con	
	scrutinio palese.	
	Art.28) - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che	
	risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea anche da al-	

	tra persona fisica anche non socia; ogni delegato non può	
	rappresentare più di tre soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni die-	
	ci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun	
	altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole	
	di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate	
	da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	Art.29) - L'assemblea, è presieduta dal Presidente del Consi-	
	glio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in man-	
	canza, da persona eletta dall'assemblea stessa.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell' assemblea e dal segretario (o dal Notaio	
	quando il verbale venga redatto per atto pubblico).	
	- ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art.30) - La società è amministrata da un amministratore u-	
	nico ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un	
	minimo di tre ad un massimo di cinque membri, il cui numero	
	viene determinato dall'assemblea all'atto della relativa no-	
	mina.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra	

	soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci coo-	
	operatori persone giuridiche.	
	Gli i componenti dell'organo amministrativo durano in carica	
	a tempo indeterminato (sino a revoca o dimissioni) ovvero per	
	il minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della re-	
	lativa nomina.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione	
	è stato ricostituito.	
	Il componente del Consiglio di amministrazione che rinunzi	
	all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio	
	d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale, se	
	nominato; la rinunzia ha effetto immediato, se rimane in ca-	
	rica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in	
	caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consi-	
	glio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi	
	amministratori.	
	Se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo ammini-	
	stratore, decade l'intero consiglio. In questo caso, l'assem-	
	blea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza	
	dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione ovvero	
	dal collegio sindacale (se nominato), il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	Art.31) - Il consiglio di amministrazione, qualora non vi ab-	
	bia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge fra	

	i suoi membri il presidente ed il vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. In tal caso il consiglio medesimo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; esso può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381 nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano	

	di età.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza della maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese	
	a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposi-	
	zione della legge o del presente statuto.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano	
	da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto	
	a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta	
	e dal segretario.	
	Art.32) - La rappresentanza legale della società di fronte a	
	qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte	
	ai terzi, nonchè la firma sociale, spetta all'amministratore	
	unico ovvero Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rap-	
	presentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo preceden-	
	te, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.	
	Il Legale rappresentante della società è autorizzato a ri-	
	scuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamen-	
	ti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone libe-	
	ratorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	

	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione, nonché institori e procuratori	
	speciali della società.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue mansioni spettano al Vice Presidente.	
	- COLLEGIO SINDACALE	
	Art.33) - Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è ob-	
	bligatoria ai sensi di legge o quando i soci delibereranno di	
	nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di	
	tre membri effettivi (tra cui il Presidente) e da due sup-	
	plenti, tutti revisori contabili, eletti dall'assemblea che	
	determina anche il compenso loro dovuto per l'intera durata	
	dell'incarico.	
	I sindaci dureranno in carica tre anni, sino all'approvazione	
	del bilancio dell'esercizio relativo all'ultimo anno della	
	carica e sono rieleggibili.	
	Art.34) - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'am-	
	ministrazione della società, vigila sull'osservanza delle	
	leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta del-	
	la contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risul-	
	tanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di leg-	
	ge; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione	
	ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla leg-	
	ge.	

	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche indi-	
	vidualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effe-	
	tuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per	
	legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi	
	verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo ammini-	
	strativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente ri-	
	ferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	TITOLO: VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.35) - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della so-	
	cietà ai sensi dell'art. 2545-duodecies, dovrà procedere alla	
	nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente	
	fra i soci.	
	Art.36) - In ogni caso di scioglimento della società, l'inte-	
	ro patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente	
	maturati loro spettanti, deve essere devoluto alla costitu-	
	zione e all'incremento del fondo mutualistico per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art.37) - Per meglio disciplinare il funzionamento interno	
	della società, il Consiglio di Amministrazione potrà (o, nei	
	casi in cui ciò sia necessario per legge, dovrà) elaborare	
	appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'ap-	

34 di 35

35 di 35